



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.TOMMASO - F.TEDESCO" – AVELLINO

Piazza Luigi Sturzo, 52/53 Tel. 0825/71295 Fax 0825/756519 - C.F. 92046460645 C.M. AVIC81200C
e-mail avic81200c@istruzione.it; Pec: avic81200c@pec.istruzione.it – sito

web: www.icstommaso.it

Prot. n. 35 PP/31e

Avellino, 16/10/2017

- Ai genitori e agli Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado
- Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
- Al personale ATA
- All'Albo Sito Web

Oggetto: modalità di uscita della Scuola Secondaria di 1° grado

Si informano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado che, a partire dal giorno 23 ottobre 2017 al momento dell'uscita, anche ordinaria, gli **alunni dovranno sempre essere presi in consegna dai genitori affidatari o da persone da questi delegati. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE AUTORIZZAZIONI O LIBERATORIE ALL'USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI.**


In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o non delegata per iscritto.

I signori docenti dell'ultima ora ed i professori di strumento musicale avranno cura di controllare la presa in carica dei minori da parte dei genitori o dei delegati.

In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l'alunno, il docente della classe aspetta per i primi 5 minuti e poi affida il ragazzo al personale collaboratore scolastico, che, con l'aiuto del personale di Segreteria, provvede a rintracciare il genitore. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile il personale provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l'alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.

Una volta fuori nessun alunno può rientrare, per nessun motivo.

Si allega note di chiarimento.



Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Immacolata GARGIULO

NOTA DI CHIARIMENTO

Gentili famiglie,

Non c'è alcun dubbio che la scuola debba aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art. 2048 del codice civile.

La differenza tra la scuola secondaria di primo grado e le scuole superiori è nell'art. 591 del codice penale, che recita testualmente: "*Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*". Nel codice penale è specificato che **per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità**.

Legalmente non c'è differenza tra un minore di 10 anni e uno di 13 anni, ma tra un tredicenne e un sedicenne (anche se pur sempre un minore) vi è invece una differenza giuridica sostanziale, che consente l'uscita autonoma da scuola (e anche di prendere la patente per motocicli e quadri cicli, sporgere autonomamente una denuncia, recarsi all'estero non accompagnato).

Purtroppo, l'orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude **ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne**.

Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali, tutte con lo stesso orientamento in proposito:

- gli atti impropriamente definiti "liberatorie", in cui i genitori dichiarano di assumersi ogni responsabilità sollevandone la scuola, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli, dato che la sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, né da parte dei genitori né da parte del personale scolastico;
- la responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è sempre personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto e che quindi un'eventuale autorizzazione a tal fine rilasciata dal Dirigente Scolastico, anche se sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, risulterebbe nulla.

Lo sviluppo della necessaria autonomia dell'alunno può trovare altre molteplici occasioni nella vita familiare del minore, che vanno dalla partecipazione a modalità assistite di percorrenza da scuola a casa-scuola in relativa autonomia (ad esempio un *Pedibus* organizzato con la collaborazione delle famiglie, attraverso l'Albo dei Genitori Volontari), alle auspiccate incombenze inserite a questo proposito nella normale routine familiare, ma **non può essere attuata in condizioni di non ottemperanza alla normativa da parte di un soggetto terzo come il Docente**.

Non è superfluo segnalare che la problematica è ben nota al livello politico: infatti dal 2013 è fermo in Parlamento un disegno di legge in materia di vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola (n. 325/2013, On. Comaroli, Munerato, Consiglio), che consentirebbe di tutelare il personale scolastico inserendo l'uscita autonoma nel Regolamento d'Istituto (soluzione, allo stato attuale, non consentita).

Inoltre il 15 settembre 2016 gli On. Misiani, Guerini, Carnevali e Sanga hanno presentato in merito, al Ministro dell'Istruzione, un'interrogazione parlamentare a risposta scritta (C.4-14202 seduta n. 673).

A titolo informativo, si riportano gli stralci più significativi di alcune delle sentenze sopra citate.

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, N. 3074 DEL 30/3/1999

"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; [...]"

La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all'Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite "liberatorie" concretizzandosi

in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell'Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in un'implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi. "

TRIB. TRIESTE, ORDINANZE 21/10/2010 E 02/12/2010:

[...] "il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1229 C.C., di tal che non possono costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza".

[...] "posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturente da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori".

[...] "deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola";

[...] "non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente".

Sullo stesso tema e nello stesso senso si sono espressi:

- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 19/02/94, n. 1623;
- Corte di Cassazione, Cass. 5/09/86, n. 5424
- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125
- Corte di Cassazione, Sezione Penale (17574/2010);
- Avvocatura dello Stato di Bologna, parere del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001;
- Avvocatura dello Stato di Trieste, parere del 11 ottobre 2006.

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento, auguro a tutti gli alunni, i genitori e i docenti un sereno inizio di anno scolastico, certa che le difficoltà organizzative iniziali potranno essere superate con la collaborazione e l'impegno di tutti.


Il Dirigente Scolastico
Dessa Immacolata Sergiolo